

Policy
CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.*
INDIVIDUAZIONE E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI

*già Banca Leonardo S.p.A. fino all'11 ottobre 2019

MILANO, 21 LUGLIO 2016

INDICE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 2 | NORMATIVA | 4 |
| 3 | DEFINIZIONI NORMATIVE | 4 |
| 4 | ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO ED OPERATIVITÀ | 7 |
| | 4.1 Composizione del Gruppo e operatività..... | 7 |
| | 4.2 Articolazione degli Organi Sociali della Banca e competenze..... | 8 |
| 5 | SCELTE OPERATIVE IN TEMA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI | 9 |
| | 5.1 Definizione di ulteriori presidi rispetto alle Disposizioni di vigilanza..... | 9 |
| | 5.2 Ruolo degli Amministratori Indipendenti nell'ambito della presente <i>Policy</i> | 9 |
| | 5.3 Relazioni con le disposizioni ex art. 136 T.U.B. | 9 |
| | 5.4 Trattamento delle operazioni effettuate da controllate non bancarie e banche estere..... | 10 |
| 6 | AMBITO DI APPLICAZIONE E DI ESENZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI | 10 |
| | 6.1 Casistiche di applicazione della disciplina..... | 10 |
| | 6.2 Operazioni di maggiore rilevanza..... | 11 |
| | 6.2.1 Operazioni di minore rilevanza | 12 |
| | 6.2.2 Operazioni a carattere omogeneo | 12 |
| | 6.3 Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina..... | 12 |
| | 6.3.1 Operazioni ordinarie | 12 |
| | 6.3.2 Operazioni di carattere esiguo | 13 |
| | 6.3.3 Operazioni infragruppo | 13 |
| 7 | GESTIONE OPERATIVA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI | 14 |
| | 7.1 Censimento dei soggetti collegati..... | 14 |
| | 7.2 Individuazione delle operazioni con soggetti collegati..... | 14 |
| | 7.3 Predisposizione della documentazione..... | 15 |
| 8 | DELIBERAZIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI | 15 |
| | 8.1 Fase pre-deliberativa..... | 16 |
| | 8.2 Fase di delibera..... | 16 |
| 9 | SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI | 17 |
| 10 | ADOZIONE DELLA <i>POLICY</i>, PUBBLICAZIONE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI | 18 |
| | 10.1 Adozione della <i>Policy</i> | 18 |
| | 10.2 Pubblicazione della <i>Policy</i> | 18 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 10.3 | Aggiornamenti della <i>Policy</i> | 18 |
| 11 | MODIFICHE | 19 |
| 12 | COMUNICAZIONI CORRELATE | 19 |
| 13 | RIFERIMENTI NORMATIVI | 19 |

1 Premessa

La presente *Policy* disciplina le modalità con cui CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (di seguito, anche la “**Banca**” o la “**Capogruppo**”) individua ed approva le operazioni con soggetti collegati, effettuate dalla Banca e dalle Società Controllate del gruppo bancario alla stessa facente capo (di seguito, anche il “**Gruppo**”), così come definiti nella Circolare della Banca d’Italia n. 263 e/o nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 (di seguito “**Disposizioni di vigilanza**”). La Banca ha stabilito regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi in fase deliberativa, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

2 Normativa

La vigente normativa in tema di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati intende presidiare il rischio legato alla inefficiente allocazione delle risorse a seguito di operazioni condotte per il tramite diretto o indiretto di taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca.

A seguito e in conseguenza dell’aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza, il Gruppo ha adottato apposite procedure deliberative, volte a preservare l’integrità dei processi decisionali, coerenti nella sostanza con quanto previsto dalle stesse e proporzionate alla complessità e dimensione dell’intermediario, con presidi relativi al rispetto dei limiti prudenziali fissati nelle stesse Disposizioni di vigilanza (differenziati in funzione delle diverse tipologie di soggetti collegati e proporzionali all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi) e più in generale di gestione di tutti i conflitti di interesse che possono manifestarsi nell’ambito dell’attività bancaria.

3 Definizioni normative

- Per **parti correlate** si intendono, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
 - a. l’esponente aziendale, ossia quel soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
 - b. il partecipante, ossia quel soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
 - c. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;

- d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- Per **soggetti connessi**, si intendono:
 - a. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - b. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai punti b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - c. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
 - Per **soggetti collegati**, si intende l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario. Per **controllo**, ai sensi dell'articolo 23 T.U.B., si intendono i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - a. soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
 - Per **influenza notevole**, si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - a. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

- b. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- c. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite in seguito –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- Per **stretti familiari**, si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
- Per **soggetti affini** si intendono gli affini fino al secondo grado di parentela di una parte correlata;
- Per **intermediari vigilati**, si intendono le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta Elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza. Per **patrimonio di vigilanza**, si intende l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
- Per **Amministratore Indipendente**, si intende, solo ai fini della presente Policy, l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca e dalle disposizioni sul governo societario e che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c..
- Per **operazioni con soggetti collegati**, si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
 - a. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - b. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - c. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collaterale*” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - d. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
- Per **operazione ordinaria**, si intende l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità all'ordinaria attività,

l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

- Per **disposizioni sul governo societario**, si intendono le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008 e la “Nota di chiarimenti” del 19 febbraio 2009.


4 Assetto organizzativo del Gruppo ed operatività

Alla luce delle Disposizioni di vigilanza, che prevedono l’applicazione delle disposizioni in tema di operazioni con soggetti collegati all’intero gruppo bancario, si ritiene necessario specificare l’articolazione del Gruppo.

4.1 Composizione del Gruppo e operatività

Alla data di aggiornamento del presente documento, anche a seguito di importanti investimenti e operazioni di finanza straordinaria finalizzate al rafforzamento del *core business* - tra cui l’uscita a fine 2015 dalle attività di *financial advisory* – CA Indosuez Wealth Management S.p.A. è focalizzata sul Wealth Management, direttamente e tramite le proprie controllate, in Italia e all’estero (Figura 1).

Figura 1. Struttura societaria aggiornata al 21.07.2016



In particolare:

- la Capogruppo, è autorizzata all’attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e che svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento rispetto

alle controllate; ad essa è riconosciuto il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini di vigilanza consolidata;

- le società controllate (di seguito, le “**Controllate**”) attive nel ramo del *wealth management*, come specificato in allegato.

Negli ultimi anni è stata quindi adottata una politica di rifocalizzazione degli obiettivi strategici del Gruppo, disimpegnandosi dalle attività non ritenute più strategiche, in potenziale conflitto di interesse e/o ad elevata rischiosità, concentrandosi sulle attività *core business* (wealth management)¹. Non sono presenti componenti bancarie italiane al di fuori della Capogruppo.

4.2 Articolazione degli Organi Sociali della Banca e competenze

Di seguito si richiamano le principali competenze attribuite agli Organi Sociali previsti dallo Statuto della Banca e dettagliate nel “Progetto di Governo Societario”.

Il **Consiglio di Amministrazione** è il massimo organo amministrativo, che comprende al suo interno un numero di Amministratori Indipendenti² pari almeno ad un quarto del totale. Al Consiglio di Amministrazione compete la supervisione e la gestione dell'impresa e l'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, in linea con le previsioni dello Statuto e della legge.

L'**Amministratore Delegato**, qualora nominato, ha ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio, da esercitarsi a firma singola; è responsabile della gestione aziendale ed ha il compito di sovrintendere all'attuazione delle strategie deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il **Direttore Generale**, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, riporta gerarchicamente a quest'ultimo, supportando l'Amministratore Delegato nella definizione, nel governo e nel controllo del disegno imprenditoriale unitario della Banca e limitatamente alle aree di competenza. In caso di mancata elezione di un Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Direttore Generale i più ampi poteri gestori, con un limite di valore indicato dal Consiglio di Amministrazione.

L'**Assemblea dei Soci** delibera in via ordinaria o straordinaria sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto, ivi incluse le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché i piani basati su strumenti finanziari.

Il **Collegio Sindacale** è, nel modello di amministrazione e controllo tradizionale adottato dalla Banca, l'organo con funzioni di controllo (o “organo di controllo”), cui sono affidati dalla legge (art. 2403 del codice civile) i compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

¹ Per una trattazione più approfondita della materia si rimanda al resoconto ICAAP e al Bilancio Consolidato di pertinenza.

² Gli Amministratori Indipendenti sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, oltre a quelli previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.

5 Scelte operative in tema di operazioni con soggetti collegati

Di seguito si riportano le scelte operative di dettaglio definite in relazione all'individuazione e alla deliberazione delle operazioni con soggetti collegati.

5.1 Definizione di ulteriori presidi rispetto alle Disposizioni di vigilanza

In attuazione del principio di proporzionalità, secondo cui gli adempimenti richiesti dal regolatore sono proporzionati alla dimensione e alla complessità dell'intermediario, date le caratteristiche operative e la rilevanza dei rischi che il Gruppo assume, in considerazione delle dimensioni, degli assetti proprietari e della forma giuridica, nonché delle evoluzioni dell'operatività, focalizzandosi su attività con ridotte casistiche di conflitto di interesse e a bassa rischiosità, la Banca non prevede, in generale, di stabilire regole più stringenti rispetto alle quelle previste dalle Disposizioni di vigilanza. Sono comunque presenti casistiche specifiche per le quali la Banca ha deciso di applicare maggiori presidi rispetto a quelli previsti.

5.2 Ruolo degli Amministratori Indipendenti nell'ambito della presente Policy

Alla luce delle caratteristiche dell'operatività tipica descritta precedentemente, la Banca non ritiene di costituire un apposito comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica, ossia al Consiglio di Amministrazione, per la valutazione delle operazioni con soggetti collegati. Si prevede pertanto di coinvolgere nella fase pre-deliberativa e di delibera, con le modalità successivamente evidenziate, i singoli o più Amministratori Indipendenti³.

5.3 Relazioni con le disposizioni ex art. 136 T.U.B.

La disciplina prevista dalle Disposizioni di vigilanza prevede, per quanto riguarda gli esponenti aziendali, intesi come parti correlate, e i relativi soggetti connessi, presidi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'art. 136 T.U.B.⁴. Nello specifico, viene richiesto un coinvolgimento espresso degli Amministratori Indipendenti in fase pre-deliberativa e di delibera; vengono altresì richiesti adeguati flussi informativi periodici sulle operazioni effettuate ricadenti anche nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati.

Considerando che per le operazioni ex art. 136 T.U.B. già si prevedono degli iter deliberativi rafforzati, la Banca stabilisce, in linea con le Disposizioni di vigilanza, di non applicare nella fase di delibera i presidi successivamente previsti al paragrafo 8.2, ma di limitarsi ad evidenziare nella delibera adeguata motivazione in merito:

- all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;

³ Come definiti nel paragrafo 3. Definizioni normative..

⁴ Si specifica che l'art. 136 T.U.B. è applicabile ad un insieme di soggetti più ampio e diverso rispetto a quello previsto dalle Disposizioni di vigilanza, includendo, ad esempio, anche le società presso le quali l'esponente aziendale svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, fattispecie non inclusa nella definizione di soggetti connessi ai sensi delle Disposizioni di vigilanza.

- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

5.4 Trattamento delle operazioni effettuate da controllate non bancarie e banche estere

In attuazione delle Disposizioni di vigilanza, la Capogruppo prevede che le Controllate non bancarie italiane/estere e le Banche estere si conformino alla presente *Policy*, nei limiti previsti dai loro statuti e dagli ordinamenti interni della giurisdizione alla quale appartengono. La Capogruppo, in quanto referente della Banca d'Italia ai fini di vigilanza consolidata, con la presente *Policy* definisce quindi delle linee guida, seguite da istruzioni e disposizioni specifiche, che le Controllate devono rispettare per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

A tal fine sono considerati soggetti collegati quelli già identificati dalla Capogruppo per il Gruppo.

In particolare, per le operazioni con soggetti collegati, rientranti nei limiti delle proprie autonomie deliberative, le Controllate seguono le procedure previste di seguito con il coinvolgimento dei propri referenti e delle Unità Organizzative della Capogruppo nel solo caso in cui sia necessario il coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo⁵ in quanto non siano applicabili le esenzioni/deroghe previste e le operazioni non siano di carattere esiguo⁶.

Per quanto riguarda l'attuazione delle delibere quadro, le singole Controllate informano tempestivamente gli organi competenti della Capogruppo al fine di verificare il raggiungimento dei *plafond* stabiliti.

In ogni caso annualmente le singole Società/Banche del Gruppo informano in modo aggregato il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in relazione alle operazioni con soggetti collegati effettuate durante l'anno, siano esse esentate o non esentate dall'applicazione delle procedure deliberative.

6 Ambito di applicazione e di esenzione della disciplina delle operazioni con soggetti collegati

6.1 Casistiche di applicazione della disciplina

In base all'articolazione delle Disposizioni di vigilanza, la disciplina richiamata nella *Policy* si applica alle operazioni di seguito elencate.

⁵ Ossia in assenza di Amministratori Indipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione della Controllata.

⁶ In relazione alle operazioni ordinarie si specifica che è sufficiente un flusso informativo annuale *ex post* indirizzato agli Amministratori Indipendenti della Capogruppo.

6.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni di maggiore rilevanza sono definite tali dalle Disposizioni di vigilanza se il controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato definito nell'ultimo documento ufficialmente redatto, è superiore alla soglia del 5%. Per controvalore si intende⁷:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* degli stessi determinato alla data dell'operazione;
- per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, sono definite di maggiore rilevanza dalle Disposizioni di vigilanza le operazioni per le quali il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del gruppo bancario è maggiore del 5%. Per totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione si intende:

- per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità;
- per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;
- per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività, oppure qualora siano cessioni di altre attività, il valore contabile delle stesse.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato e non disciplinate da delibere quadro, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La Banca ha individuato inoltre altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza prevedendo quindi delle regole più stringenti rispetto a quanto definito dalle Disposizioni di vigilanza. Nello specifico la Banca classifica di maggior rilevanza:

- le emissioni di strumenti finanziari che non comportino modifiche statutarie, per un controvalore complessivo superiore a Euro 50 milioni;
- le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi importo, indipendentemente dal rapporto tra attivi definito precedentemente dalle Disposizioni di vigilanza e qualora non rientrino nei casi di esenzione e deroga previsti successivamente;
- le operazioni di fusione o scissione relative a società controllate, indipendentemente dal rapporto tra attivi definito precedentemente dalle Disposizioni di vigilanza e qualora non rientrino nei casi di esenzione e deroga previsti successivamente.

⁷ Qualora le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore è il valore massimo ricevibile o pagabile.

In ogni caso, per le operazioni di maggiore rilevanza devono essere coinvolti nelle modalità specificate al capitolo relativo alla fase pre-deliberativa, unicamente gli Amministratori Indipendenti.

6.2.1 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni di minore rilevanza, sono definite tali in quanto sono diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e da quelle di carattere esiguo.

6.2.2 Operazioni a carattere omogeneo

Le operazioni a carattere omogeneo sono definite tali, indipendentemente dalla maggiore o minore rilevanza, qualora siano sufficientemente determinabili a priori e siano omogenee tra di loro, in termini di condizioni applicate e caratteristiche generali. Per tali operazioni, qualora siano effettuate continuativamente con specifiche categorie di soggetti collegati, è possibile predisporre apposite delibere quadro, verificate, come successivamente specificato, dagli Amministratori Indipendenti, ed approvate secondo le deleghe previste dallo Statuto, che esimono dall'effettuazione degli adempimenti previsti per le singole operazioni. Le delibere quadro devono:

- avere una durata limitata ad un anno;
- rispettare i requisiti di specificità, omogeneità delle operazioni previste e determinabilità delle stesse;
- prevedere un *plafond* massimo a livello consolidato⁸, continuativamente verificato;
- prevedere un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione in merito alla loro attuazione.

Le fattispecie che la Banca prevede possano essere tipicamente gestite mediante delibere quadro, in quanto rispettano i requisiti previsti dalle Disposizioni di vigilanza precedentemente elencati, sono:

- l'operatività in conto proprio della Banca;
- gli affidamenti/concessione di prestiti agli esponenti aziendali e relativi soggetti connessi.

6.3 Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina

È possibile derogare totalmente o in parte alle disposizioni richiamate nella presente *Policy* per le operazioni di seguito elencate⁹.

6.3.1 Operazioni ordinarie

Le operazioni ordinarie sono definite tali se effettuate a condizioni standard o di mercato, se sono di minore rilevanza, se comunque non sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci

⁸ Ai fini della fissazione del *plafond*, il Gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

⁹ Le esenzioni parziali e totali elencate vanno ad integrare le esenzioni riportate ai punti b) - c) - d) previste al punto 10 del capitolo 6, che per brevità non vengono riportate.

ai sensi dello Statuto o delle leggi vigenti, e se, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo.

La Banca considera tipicamente ordinarie le operazioni che comportino l'erogazione di servizi di valore unitario rilevante a clientela o controparti rientranti nella normale operatività del Gruppo, e per i quali la Capogruppo o le Controllate ricevano una *fee* o una commissione oggettivamente quantificabile, di mercato, quali a titolo d'esempio non esaustivo, i servizi di collocamento di prodotti di terzi.

Tali operazioni si contraddistinguono inoltre per la semplicità dello schema economico-contrattuale e per la tipologia di controparte, che nei casi esemplificati, è un soggetto che opera normalmente sui mercati finanziari in qualità di emittente (in relazione ai servizi di collocamento). Le operazioni effettuate nell'ambito dei servizi di *wealth management* offerti alla clientela sono da considerarsi, anche qualora effettuati con soggetti collegati e ad eccezione delle operazioni che comportino assunzione di rischio da parte della Banca o che vedano come controparte di transazioni la Banca, come operazioni ordinarie non assoggettabili alle regole della presente *Policy*, in quanto non si ravvisa la possibilità che si verifichino condotte espropriative in tale ambito. Ai fini di una corretta gestione dei conflitti di interesse si prevede comunque di tenere evidenza di tale operatività.

Relativamente alle operazioni ordinarie, la Banca prevede di non applicare i presidi previsti in fase pre-deliberativa e di delibera a patto che:

- la relativa delibera/decisione contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine l'organo che ha poteri deliberativi in materia verifica il rispetto delle condizioni di ordinarità¹⁰, provvedendo, in caso contrario, ad applicare i presidi previsti per le operazioni di minore/maggiore rilevanza;
- venga fornita agli Amministratori Indipendenti una informativa annuale *ex post* sulle operazioni concluse, anche su base aggregata, al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle stesse.

6.3.2 Operazioni di carattere esiguo

Le operazioni di carattere esiguo sono definite tali se hanno un controvalore non superiore a quello previsto dalla definizione all'interno delle Disposizioni di vigilanza¹¹. Per tali operazioni la Banca non applica i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera, tenendo comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di carattere esiguo compiuto in regime di esenzione.

6.3.3 Operazioni infragruppo

Per le operazioni infragruppo, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza, è prevista la disapplicazione totale dei presidi successivamente definiti qualora siano verificate le seguenti regole:

¹⁰ Riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico - contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia della controparte.

¹¹ Per operazioni di carattere esiguo si intendono le operazioni per le quali il controvalore di ciascuna operazione non eccede: per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle operazioni di maggiore rilevanza.

- qualora intercorra un rapporto di controllo totalitario; oppure
- qualora siano società controllate non totalitariamente o società sottoposte a influenza notevole, a patto che si prevedano comunque dei flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio da parte degli Amministratori Indipendenti su tali tipologie di operazioni. Tale esenzione non è valida qualora nell'operazione vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati, ossia il soggetto collegato detenga più del 20% della controllata o della società soggetta ad influenza notevole. In tal caso si seguirà l'iter procedurale previsto successivamente per le operazioni di minore/maggiore rilevanza.

7 Gestione operativa delle operazioni con soggetti collegati

Di seguito si riportano le fasi propedeutiche alla deliberazione delle operazioni con soggetti collegati.

7.1 Censimento dei soggetti collegati

La responsabilità del censimento periodico e dell'aggiornamento dell'insieme dei soggetti collegati di Gruppo è dell'ufficio Segreteria Societaria.

L'elenco dei soggetti collegati è disponibile su un apposito *database* aziendale e le relative informazioni vengono censite sui sistemi anagrafici al fine di permetterne la consultazione da parte di tutte le Unità Organizzative/le Controllate interessate.

7.2 Individuazione delle operazioni con soggetti collegati

Al fine di individuare le operazioni con soggetti collegati l'Unità Organizzativa/la Controllata coinvolta, prima dell'esecuzione dell'operazione, verifica che:

- la controparte/il cliente dell'operazione sia identificato come soggetto collegato nell'anagrafica di Gruppo;
- nel caso in cui la controparte/il cliente dell'operazione risulti un soggetto collegato, l'operazione rientri nella definizione di "operazione con soggetti collegati";
- nel caso in cui siano riscontrati i due primi punti, la tipologia di operazione rientri in una delle casistiche, assoggettabili ai presidi, precedentemente elencate.

Qualora tutte le verifiche abbiano avuto esito positivo, l'Unità Organizzativa/la Controllata attiva le idonee procedure così come specificate di seguito.

Qualora l'operazione non risulti assoggettabile ai presidi previsti, in quanto di valore esiguo o ordinaria o infragruppo oppure effettuata nell'ambito di delibere quadro già approvate (e che cumulativamente rispetti i limiti di *plafond*), è necessario che l'Unità Organizzativa/la Controllata documenti tale evenienza, archiviando la relativa documentazione, dandone informativa all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale e rispettando gli obblighi previsti nei paragrafi precedenti.

7.3 Predisposizione della documentazione

L'Unità Organizzativa/la Controllata coinvolta nell'operazione ha l'onere di informare l'Amministratore Delegato, ove nominato, e il Direttore Generale in merito alla necessità di attivare le procedure deliberative, in caso di operazioni assoggettabili ai presidi, e di predisporre tutta la documentazione necessaria indicando:

- il cliente/la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione (se di minore o maggiore rilevanza e se si tratta di una delibera quadro);
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per il Gruppo derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

8 Deliberazione operazioni con soggetti collegati

La deliberazione delle operazioni con soggetti collegati, in coerenza con le Disposizioni di vigilanza, è articolata in due fasi:

- pre-deliberativa;
- delibera.

In tali fasi sono coinvolti, oltre agli Amministratori Indipendenti, i seguenti Organi Sociali:

- il **Consiglio di Amministrazione** della Banca, al quale è riservato il compito di deliberare obbligatoriamente le singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati effettuate dalla Banca e di fissare i limiti di spesa all'utilizzo di esperti indipendenti da parte degli Amministratori Indipendenti.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, a differenza di quanto previsto dalle procedure e dai regolamenti ad oggi in vigore, le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle Unità Organizzative/delle Controllate, di operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali qualora vedano coinvolti soggetti collegati e non siano di carattere esiguo.

- il **Collegio Sindacale** al quale sono riservati i seguenti compiti:
 - esprimere un proprio parere, non vincolante e comunque motivato, sull'eventualità di compiere un'operazione a maggiore rilevanza, qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano dato un giudizio negativo o condizionato a rilievi;
 - esprimere un proprio parere in relazione ai limiti di spesa imposti all'utilizzo di esperti indipendenti da parte degli Amministratori Indipendenti.

Resta inteso che la competenza di deliberare le operazioni di minore rilevanza è da intendersi attribuita in base alle deleghe di poteri previste dai vari regolamenti e procedure aziendali.

8.1 Fase pre-deliberativa

In occasione di operazioni con soggetti collegati, agli Amministratori Indipendenti deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, così come precedentemente indicato. Se del caso, gli Amministratori Indipendenti possono avvalersi per l'espletamento dei compiti a questi assegnati, a spese del Gruppo, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione¹².

Nel caso in cui un Amministratore Indipendente sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione oppure vi abbia un interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c., questi, limitatamente a tale operazione, non è coinvolto in tale fase. Qualora non vi siano Amministratori Indipendenti coinvolgibili nella fase pre-deliberativa, si prevede che sia il Consiglio di Amministrazione ad attuare tale fase, eventualmente supportato da un esperto esterno e con la previsione di quorum deliberativi specifici in fase di delibera.

Gli Amministratori Indipendenti, analizzata la documentazione ricevuta:

- in caso di operazioni di minore rilevanza, rappresentano le carenze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare, esprimendo inoltre un parere preventivo e motivato sull'interesse all'effettuazione dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economico-contrattuali¹³;
- in caso di operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza, richiedono di ricevere un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative, richiedendo eventualmente informazioni e chiarimenti nonché formulando osservazioni agli Organi Sociali con poteri deliberativi nella materia o al Responsabile dell'Unità Organizzativa/della Controllata responsabili della delibera dell'operazione.

Qualora per le operazioni di maggiore rilevanza gli Amministratori Indipendenti forniscano un parere negativo o condizionato a rilievi, deve essere coinvolto per tempo nell'analisi dell'operazione anche il Collegio Sindacale, il quale fornisce un parere preventivo e motivato¹⁴ con le stesse regole previste per il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti.

8.2 Fase di delibera

In seguito all'analisi svolta dagli Amministratori Indipendenti in fase pre-deliberativa, si procede alla fase di delibera come segue:

¹² Si applicano in tal caso le regole previste precedentemente in tema di spese per consulenti esterni e relativi limiti, in coerenza con quanto riportato nel Regolamento del Comitato per il controllo interno.

¹³ Tale parere non è necessario qualora l'operazione rientri anche nell'ambito della disciplina ex art. 136 T.U.B..

¹⁴ Tale parere non è necessario nel caso in cui l'operazione sia di competenza dell'Assemblea dei Soci.

- in caso di operazioni di minore rilevanza, la competenza deliberativa è degli Organi Sociali con poteri deliberativi in materia o dei Responsabili delle Unità Organizzative competenti/della Società Controllata¹⁵, che provvedono a formalizzare:
 - un'adeguata motivazione in merito alla opportunità e convenienza economica dell'operazione;
 - le ragioni, compiutamente documentate, di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
 - in caso vi sia stato un parere preventivo negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, la ragione per cui l'operazione andrebbe effettuata lo stesso e i riscontri puntuali alle osservazioni degli Amministratori Indipendenti. In tal caso, ai fini dell'approvazione dell'operazione, è necessario che il Consiglio di Amministrazione, durante la prima seduta utile successiva, esamini l'operazione ed eventualmente, qualora la giudichi opportuna e conveniente, provveda a deliberare di conseguenza;
- in caso di operazioni di maggiore rilevanza, la competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei Soci. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede ad applicare i presidi previsti per le operazioni di minore rilevanza, formalizzando la delibera con i criteri definiti precedentemente. In aggiunta, è previsto che per le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere negativo o condizionato a rilievi, debba essere data informativa annuale all'Assemblea dei Soci;
- in caso di operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, alla fase di proposta si applicano le regole previste precedentemente, a seconda della rilevanza dell'operazione.

Nei casi in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, nel compimento dell'operazione, si applicano tutti i presidi previsti normativamente e statutariamente in tali situazioni.

Nei casi in cui l'operazione sia stata analizzata in fase pre-deliberativa dal Consiglio di Amministrazione a causa dell'impossibilità di coinvolgere gli Amministratori Indipendenti, così come definiti dalla presente *Policy*, in quanto soggetti collegati, e qualora la competenza deliberativa sia in capo al Consiglio di Amministrazione, la delibera è adottata all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

9 Sistema dei controlli interni

Le funzioni di controllo di secondo - Funzione di Compliance - e terzo - Funzione Internal Audit di Gruppo - livello collaborano con l'Alta Direzione e Organizzazione, ciascuna secondo le rispettive competenze, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza della *Policy* alle Disposizioni di vigilanza ed il corretto funzionamento della *Policy* stessa.

¹⁵ In caso di delibera di operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali la competenza, anche qualora le operazioni siano di minore rilevanza, è sempre in capo al Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- La Funzione di Compliance:
 - a. valuta, *ex ante*, la rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate per:
 - l'individuazione delle operazioni a cui è applicabile la disciplina sui soggetti collegati e delle operazioni esenti;
 - la deliberazione delle operazioni con soggetti collegati;
 - b. verifica, *ex post*, che l'*iter* procedurale adottato dal Gruppo per la valutazione delle operazioni con i soggetti collegati sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili al Gruppo, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.
- La Funzione Internal Audit verifica, con frequenza almeno annuale, l'effettiva rispondenza delle prassi operative alle politiche approvate in tema di operazioni con i soggetti collegati e alla normativa. Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà la rilevanza ai fini di una pronta informativa alla Banca d'Italia. Gli esiti della verifica condotta dall'Internal Audit sono portati, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea.

10 Adozione della *Policy*, pubblicazione e successivi aggiornamenti

10.1 Adozione della *Policy*

La *Policy* è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale. La presente *Policy* è stata giudicata, dopo un'attenta valutazione del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti, anche sulla base delle analisi condotte dalle funzioni interne coinvolte nell'*iter* procedurale, conforme nella sostanza e nella forma alle Disposizioni di vigilanza.

10.2 Pubblicazione della *Policy*

La *Policy* e le relative modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale del Gruppo e rese a disposizione del pubblico eventualmente in formato sintetico.

10.3 Aggiornamenti della *Policy*

L'aggiornamento della *Policy* è effettuato con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito delle innovazioni introdotte dal regolatore nazionale, a seguito di modifiche interne di carattere procedurale o nel caso in cui vengano effettuate attività differenti da quelle attualmente previste. In ogni caso, ogni successiva modifica che fosse necessario ovvero opportuno apportare alla presente *Policy*,

deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dopo un'attenta valutazione, di tipo vincolante ai fini della delibera, del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti.

11 Modifiche

Rispetto alla versione precedente è stato aggiornato il perimetro del Gruppo, le unità Organizzative coinvolte nei processi operativi e i riferimenti normativi.

12 Comunicazioni correlate

- Statuto;
- Statuto delle Società controllate del Gruppo;
- Progetto di Governo Societario;
- Regolamento di Gruppo e della Capogruppo;
- Policy di remunerazione ed incentivazione;
- Regolamento dei flussi informativi.

13 Riferimenti normativi

- Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e successivi aggiornamenti;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – “Disposizioni di vigilanza per le banche” e successivi aggiornamenti;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (“TUB”);
- Delibera 29 luglio 2008 n. 277 (Delibera CICR) - Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati.